

# **BVGer D-6293/2024 vom 3. September 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6293\\_2024\\_d20240903](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6293_2024_d20240903)

FR: TAF D-6293/2024 du 3 septembre 2024

IT: TAF D-6293/2024 del 3 settembre 2024

## **Regeste**

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 settembre 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 15 ottobre 2024. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 3**

Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata sommarariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

### **E. 4**

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto

D-6293/2024 Pagina 5 al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 3 settembre 2024, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, pag. 298).

### **E. 5.1**

Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto come le affermazioni inerenti al fermo ad un posto di blocco nel (...) del (...), e quanto sarebbe successo in seguito, anche nell'ambito della sua coscrizione al servizio quale riservista ed alla sua fuga dallo stesso, siano inverosimili. Invero, le sue allegazioni si sarebbero distinte per la loro superficialità, incoerenza ed a tratti implausibilità. Per quanto attiene invece alle pressioni che egli avrebbe subito nell'ambito della sua funzione quale (...), le stesse sarebbero riconducibili al fatto che egli avrebbe provveduto al (...) e quindi impedito un (...) delle stesse. In tali eventi non sarebbe tuttavia ravvisabile un motivo di persecuzione legato ad uno dei motivi esposti in modo esau- stivo all'art. 3 LAsi. Anche la sua azione (...), per il quale egli sarebbe stato sospeso per un certo periodo dal posto di lavoro, non avrebbe alcun legame con l'art. 3 LAsi. Pertanto, tali motivi sarebbero irrilevanti ai sensi dell'asilo. Non sarebbero poi rilevabili nel suo profilo, degli elementi tali da considerare che sussisterebbe un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti, nel caso egli rientrasse in patria. Anche la documentazione a sostegno delle sue allegazioni non sarebbe atta a modificare l'apprezzamento della SEM precitato.

### **E. 5.2**

Dal canto suo, il ricorrente, in primo luogo prende posizione su alcune contestazioni mossegli nella decisione avversata riguardo al servizio che avrebbe svolto quale riservista nonché alla sua diserzione dallo stesso. Egli giunge in merito alla conclusione che il suo racconto, preso nella sua interezza, risulti sufficiente, logico e coerente. In secondo luogo, egli considera che le pressioni da lui subite per l'attività svolta in seno (...) siano, al contrario di quanto concluso nel provvedimento impugnato, rilevanti per la concessione della qualità di rifugiato. Invero lui, per via del compimento dei suoi doveri, avrebbe subito varie vessazioni ed in più, malgrado le sue richieste di protezione ai suoi superiori, non l'avrebbe mai ricevuta. Quindi, sarebbe da ritenere che egli non disponesse di altre alternative, se non la fuga dal suo Paese d'origine, per evitare le pressioni e le vessazioni, che sarebbero provenute anche da membri dell'organo statale stesso. Altresì,

D-6293/2024 Pagina 6 il suo profilo di rischio andrebbe analizzato nella sua interezza, ovvero tenendo conto del fatto che egli sarebbe già stato fermato in passato per impedirgli di partecipare alle festività curde, nonché che il padre rivestirebbe un ruolo di spicco all'interno della comunità curda. Altresì lui, come sarebbe dimostrato dai documenti annessi al ricorso, sarebbe affiliato al partito curdo PYD.

### **E. 6.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

### **E. 6.2**

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

### **E. 6.3**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 7.1**

A seguito di un attento esame degli atti all'incanto, il Tribunale giunge alla conclusione, che è a giusto titolo che la SEM ha considerato d'un canto inverosimili e d'altro canto irrilevanti le allegazioni del ricorrente. L'autorità sindacata ha difatti in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni dell'insorgente non fossero atte ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tali punti alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell'art. 4 PA), contenute nella decisione

D-6293/2024 Pagina 7 avversata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), e sopra riassunte al consid. 5.1, con i complementi che seguono.

### **E. 7.2**

Per quanto attiene innanzitutto al fermo che il ricorrente avrebbe subito nel (...) del (...) ad un posto di blocco, a seguito del quale egli sarebbe stato portato in una struttura, dove sarebbe dapprima stato picchiato ed interrogato in merito al suo comportamento e poi coscritto a svolgere il servizio militare quale riservista, si rileva che oltre all'estrema vaghezza e alla genericità degli asserti da lui resi in merito, come già descritto sufficientemente dall'autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II/1, pag. 4 seg.), vi sono ulteriori elementi che ne minano la credibilità. Difatti, se nella prima audizione egli ha descritto che dopo essere stato fermato al posto di blocco, sarebbe stato condotto in un ufficio a H.\_\_\_\_\_, dove lo avrebbero interrogato, ed in seguito trasferito alla caserma a I.\_\_\_\_\_ (cfr. n. 20/18, D79, pag. 9). Al contrario, nell'audizione successiva, egli ha affermato che al posto di blocco lo avrebbero dapprima rinchiuso in una stanza per più di (...) in una casa "quasi abbandonata", prima di essere trasportato in una macchina per l'interrogatorio a H.\_\_\_\_\_, dove non soltanto lo avrebbero interrogato, ma pure picchiato, e lo avrebbero trattenuto per circa (...) (cfr. n. 38/12, D21 seg., pag. 3). Tuttavia, sia della tappa dapprima in una casa dove egli sarebbe stato trattenuto per più di (...) da parte dei militari, sia del fatto che egli avrebbe subito delle percosse reiterate durante gli interrogatori, o ancora che sarebbe stato trattenuto per un certo tempo presso gli uffici di sicurezza, narrati nell'ambito della seconda audizione, non se ne trova alcuna traccia nella prima audizione. Ciò che conduce alla conclusione di una certa incoerenza tra i suoi asserti, nonché instilla il dubbio che egli – tra l'altro con un passato (...) anche quale (...) ed attivo quale (...) (cfr. n. 20/18, D53, pag. 5 e D103 segg., pag. 11 seg.) – abbia adattato le sue dichiarazioni via via per renderle maggiormente credibili, giungendo però al risultato contrario. Le allegazioni ricorsuali, per nulla sostanziate, non sono in grado di rimettere in discussione il predetto apprezzamento.

### **E. 7.3**

In merito alla sua fuga dal servizio di leva quale riservista e della relativa diserzione dallo stesso, oltretutto alle vaghezze ed incoerenze già descritte con precisione dall'autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5), vi sono a tal proposito nella narrazione del ricorrente ulteriori indicatori d'inverosimiglianza. Invero, nel corso della prima audizione sui motivi, egli ha descritto i fatti che avrebbero portato alla sua partecipazione alla consegna della (...), ben diversamente da quanto affermato invece nell'audizione integrativa. Nella prima, egli ha difatti fatto risaltare la scelta ricaduta su di lui ad un comandante che lo avrebbe selezionato

D-6293/2024 Pagina 8 in una lista di soldati, poiché di etnia curda (cfr. n. 20/18, D93 segg., pag. 10 seg.); allorché invece successivamente ha riferito che sarebbe stato lui ad insistere reiteratamente con un ufficiale perché potesse fungere da accompagnatore (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Inoltre, se nella descrizione data nel corso della prima audizione, egli avrebbe svolto un ruolo del tutto marginale d'accompagnatore come tanti altri militari che componevano il gruppo per la consegna della (...) (cfr. n. 20/18, D93 segg., pag. 10 seg.); lo stesso non si può invece desumere dalla sua seconda narrazione di tali eventi, in quanto addirittura egli ha asserito di avere giocato un ruolo di spicco nella vicenda, telefonando al padre perché parlasse con la tribù dove dovevano consegnare la (...), perché non li attaccasse (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Altresì, se in prima battuta egli non ha saputo riportare nulla riguardo al (...) (cfr. n. 20/18, D95, pag. 11); in seconda battuta ha invece riferito che si trattava di (...), di un villaggio vicino al suo d'origine (cfr. n. 38/12, D48, pag. 6). Agli occhi del Tribunale appare poi del tutto grottesca la fuga del ricorrente dal (...), che lo avrebbe abbandonato sotto gli occhi dei suoi commilitoni e dell'ufficiale a bordo di una moto, organizzata seduta stante da uno dei suoi zii paterni presenti all'evento, senza che questi facessero di fatto nulla per fermarlo (cfr. n. 38/12, D50 segg., pag. 6 seg.). Peraltro, anche il racconto degli attimi che avrebbero preceduto la sua fuga, sono descritti in modo del tutto vago e senza degli indizi di qualsivoglia sostanza e concretezza che attesterebbero di un reale vissuto (cfr. n. 38/12, D51, pag. 7). Alla luce di quanto precede, gli asserti ricorsuali, del tutto generici, non sono in grado di ribaltare il giudizio che precede. Dipoi la giustificazione proposta nel gravame in relazione alle chiamate che avrebbe fatto un comandante dopo la sua fuga (cfr. ricorso, p.to 1, lett. c, pag. 3), appare del tutto pretestuosa e senza alcun fondamento di sorta, in quanto è palese dagli asserti da lui resi nelle due audizioni, che gli stessi sia in merito alla persona ricevente tali chiamate (lui o il padre), sia riguardo al contenuto di quanto avrebbe riferito il comandante in tali frangenti (cfr. n. 20/18, D98 segg., pag. 11; n. 38/12, D53 segg., pag. 7), siano del tutto tra loro discrepanti e non trovino alcuna spiegazione nelle sue allegazioni. Appare poi del tutto implausibile che se egli si fosse realmente sottratto dal servizio quale riservista nel (...) del (...) (cfr. n. 20/18, D71, pag. 9; D80, pag. 9), salvo le suddette comunicazioni con un comandante, non avrebbe subito alcun'altra misura da parte delle autorità governative siriane, considerato come egli abbia continuato la sua vita normalmente, entrando pure a far parte (...), ed avendo per questo contatti anche con autorità del governo siriano (cfr. n. 20/18, D104 segg., pag. 11 segg.), oltretutto avere il padre che lavorava quale (...) (cfr. n. 38/12, D77 segg., pag. 9). Si denota poi come nel libretto militare da lui presentato (cfr. MdP n. 13/20), alla pag. 34, risulta che egli si sarebbe dovuto presentare – dopo aver concluso il

D-6293/2024 Pagina 9 servizio di leva obbligatorio il (...) (cfr. pag. 33 del medesimo libretto militare; cfr. anche n. 20/18, D34 segg., pag. 4) – quale riservista il (...), con inizio

il (...), ma che il (...), egli è stato congedato dalla stessa unità (cfr. pag. 48 del libretto militare). Quindi, anche la documentazione da lui presentata, non è atta a sostenere i suoi asseriti, bensì tende a concludere che egli avesse adempiuto anche quale riservista il suo servizio militare, già ben prima dell'anno (...).

#### **E. 7.4**

Ne consegue pertanto che, alla stessa stregua dell'autorità sindacata, anche il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente inerenti alle circostanze che avrebbero condotto dapprima al suo fermo ad un posto di blocco e poi alla sua coscrizione al servizio militare quale riservista, nonché alla sua fuga dallo stesso ed alla conseguente diserzione, del tutto vaghi, incoerenti e poco plausibili, non adempiano alle condizioni di verosimiglianza poste all'art. 7 LAsi.

#### **E. 7.5**

A titolo poi del tutto abbondanziale, si rimarca come la coscrizione non risulta più obbligatoria in Siria dopo la caduta del regime di J. \_\_\_\_\_, e che è stata sostituita da un arruolamento volontario in seno all'armata regolare siriana (cfr. sentenza del TAF E-4429/2022 del 9 aprile 2025 consid. 5.1 con ulteriori rif. cit.), ciò che rende ancora meno plausibile che il ricorrente interesserebbe in qualche modo le autorità siriane nel caso di un suo ritorno in patria, anche se si ritenessero i suoi asseriti in merito alla diserzione dal servizio quale riservista verosimili. Il timore espresso dal ricorrente di essere posto in detenzione a causa della sua diserzione, nel caso rientrasse nel suo Paese d'origine (cfr. n. 38/12, D101 seg., pag. 11), risulta quindi pure del tutto infondato.

#### **E. 7.6**

Per quanto attiene poi alle minacce e pressioni ricevute dall'insorgente ed ai tentativi da parte di ignoti di attentare alla vita del ricorrente, che sarebbero seguiti all'(...) da parte del (...) di (...) persone che avrebbero (...) nel loro (...) (cfr. n. 20/18, D63 segg., pag. 6 segg.), anche il Tribunale, come già correttamente motivato nella decisione avversata, non ravvede alcun pregiudizio legato ad uno dei motivi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche) esaustivamente esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Difatti, tali predetti comportamenti, che sia provenienti da personalità di spicco del governo siriano, sia da persone rimaste del tutto ignote, risultano essere derivati dall'intento di (...) da parte del ricorrente le (...) persone (...) (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7), rispettivamente dei comportamenti criminali, la cui causa non è stata in alcun modo provata (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7 seg.). Altresì, si rimarca come dopo che il ricorrente avrebbe lasciato il suo posto di lavoro nel (...) del

D-6293/2024 Pagina 10 (...), dando le sue dimissioni (cfr. n. 20/18, D47 segg., pag. 5), non gli sarebbe più successo nulla di concreto fino al suo espatrio avvenuto nell'(...) dello stesso anno (cfr. n. 20/18, D63, pag.8), né egli ha riportato di essere stato ricercato da chicchessia dopo il suo espatrio, e ciò malgrado la sua famiglia viva tutt'ora nello stesso posto (cfr. n. 38/12, D89 segg., pag. 10). Peraltro, se nella prima audizione sui motivi, egli aveva ricondotto il suo espatrio in primo luogo alle suddette minacce e pressioni ricevute (cfr. n. 20/18, D63 segg., pag. 6 segg.); nell'ambito dell'audizione integrativa, egli non ha invece più palesato dei timori in tal senso, allegando unicamente di temere di essere posto in detenzione a causa della sua diserzione (cfr. n. 38/12, D101 seg., pag. 11). Ne discende quindi che, anche se fosse dato un legame di tali fatti con un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi – ciò che non risulta nel caso concreto, come visto precedentemente

– non si può riconoscere alcun timore fondato in capo all’insorgente, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, al momento del suo espatrio, né men che meno se in futuro egli ritornasse nel suo Paese d’origine. Visto quanto precede, le argomentazioni dell’insorgente proposte nel ricorso, del tutto inconsistenti, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione. In merito, si aggiunge tuttavia che, a differenza di quanto argomentato dal ricorrente nel gravame, dalle sue dichiarazioni rilasciate dinanzi all’autorità inferiore, non si evince in alcun modo come egli avrebbe richiesto “più volte protezione ai suoi superiori” (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 4), bensì che egli avrebbe sollecitato svariate volte dai suoi superiori di poter (...), pensando di poter così chiarire chi volesse attentare alla sua vita, e che essi gli avrebbero negato tale permesso (cfr. n. 20/18, D63, pag. 7 seg.).

#### **E. 7.7**

Da ultimo, il Tribunale, onde evitare inutili ripetizioni, rinvia per quanto attiene alle considerazioni riguardanti il profilo di rischio del ricorrente alle pertinenti, complete e corrette considerazioni presenti nella decisione aversata (cfr. p.to II/3, pag. 6 seg.). Le stesse non vengono in alcun modo messe in discussione dalle allegazioni ricorsuali dell’insorgente. Difatti, il fatto che egli sarebbe stato fermato in (...) occasioni all’età di (...) e (...) anni da parte delle forze governative per impedirgli di partecipare ai (...) non risulta, per la mancanza di sufficiente intensità di tali episodi (cfr. n. 20/18, D67 segg., pag. 8; n. 38/12, D63 segg., pag. 8), come pure per il tempo trascorso tra gli stessi e l’espatrio del ricorrente, di alcuna rilevanza e non è pertanto atto a concretizzare un timore fondato di persecuzioni pertinenti per il ricorrente nel caso di un suo rientro in Siria. Neppure poi il fatto che il padre del ricorrente facesse parte di una (...) che si occupava dei (...) affiliata al partito “K.\_\_\_\_\_” (cfr. n. 38/12, D70 segg., pag. 9), è in grado di mutare la predetta conclusione, in quanto non si ravvede come

D-6293/2024 Pagina 11 le autorità governative siriane nutrirebbero un interesse nel ricorrente a causa dell’agito del genitore risalente a diversi anni prima, essendo egli (il padre) nel frattempo pure deceduto, e non avendo avuto il padre altra conseguenza che di essere interrogato in qualche occasione (cfr. n. 38/12, D76 segg., pag. 9). La circostanza poi che il ricorrente sarebbe affiliato al partito curdo PYD, come sarebbe sostenuto anche dai documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso, non è di per sé sola, in grado di porlo maggiormente nel mirino delle autorità governative siriane nel caso di un suo ritorno in patria. Le conclusioni che precedono, non mutano nemmeno considerando i recenti avvenimenti successi in Siria, che hanno portato alla caduta del regime di L.\_\_\_\_\_ nel dicembre del 2024, essendo in particolare come le regioni nel (...) della Siria – segnatamente la regione d’origine del ricorrente – siano tutt’ora controllate dalle forze dell’YPG. Tali avvenimenti non hanno peraltro alcun influsso sull’apprezzamento d’inverosimiglianza e d’irrilevanza degli asserti resi dal ricorrente e sopra considerati (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-3719/2023 del 20 marzo 2025 consid. 6.3).

#### **E. 7.8**

Riassumendo, con le sue allegazioni inverosimili ed irrilevanti, il ricorrente non è stato in grado, neppure con il ricorso, di rendere perlomeno verosimile (art. 7 LASi) che al momento del suo espatrio, in Siria, egli fosse esposto a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista per lui un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LASi, nel caso di un suo ritorno nel suddetto Paese. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha

ricosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo.

#### **E. 8**

Alla luce di quanto sopra, con la decisione avversata – nella misura in cui essa è stata impugnata (cfr. anche supra consid. 4) – la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

#### **E. 9**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 ottobre 2024.

D-6293/2024 Pagina 12

#### **E. 10**

La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6293/2024 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 ottobre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.